



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le Ministro  
**SEDE**

**OGGETTO: IN MERITO AI CORSI DI STUDIO IN LINGUA STRANIERA E AI CORSI INTERNAZIONALI: le analisi e le proposte del Consiglio Universitario Nazionale**

Adunanza del 23 ottobre 2018

Il D.M. n.635/2016, relativo alla programmazione triennale 2016-2018, ha introdotto la definizione di corso a “carattere `internazionale” con riferimento agli indicatori per l’accreditamento dei corsi. Tale definizione è stata ripresa, variandola, dal D.M. n.987/2016 e successive modificazioni. Successivamente la nota ministeriale 13987 del 12/05/2017 è intervenuta nuovamente sull’argomento, considerando ulteriori fattispecie di corsi con “caratteristiche di internazionalità”. In allegato si ricorda il quadro normativo di riferimento.

In merito,

**il Consiglio Universitario Nazionale**

ritenendo importante valorizzare l’internazionalizzazione dei corsi di studio ha accolto con favore l’introduzione della dimensione della internazionalizzazione all’interno della programmazione triennale 2016-18 e dei requisiti di accreditamento.

Ritiene altresì importante che, in vista della imminente elaborazione della programmazione triennale 2019-21 e dell’avvio della preparazione dell’offerta didattica 2019-20, la definizione di corso “a carattere internazionale” sia chiarita e sia la stessa in tutti i provvedimenti ministeriali, in modo da dare al sistema universitario indicazioni univoche e non contraddittorie.

Inoltre ritiene necessario segnalare ulteriori tipologie di corsi, oltre a quelle già previste dalla normativa, che mostrano evidente carattere internazionale. Propone quindi che le tipologie di corsi “a carattere internazionale” siano ridefinite come segue:

a) corsi interAteneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo, e corsi non necessariamente interAteneo che prevedono percorsi che portano al rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo con Atenei stranieri, purché per questi ultimi tale titolo sia conseguito da almeno un numero minimo specificato di studenti;

b) corsi erogati integralmente in lingua straniera o erogati anche in lingua straniera (per esempio perché contenenti un intero curriculum erogato in lingua straniera) che abbiano una



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### Consiglio Universitario Nazionale

percentuale minima specificata di studenti con titolo d'accesso conseguito all'estero e/o alla cui erogazione partecipi un numero minimo specificato di docenti provenienti da Università straniere;

c) corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno una percentuale minima specificata di studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito un numero minimo specificato di CFU all'estero;

d) corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014-2020" Azione Centralizzata Chiave 1;

e) corsi erogati in lingua italiana che abbiano una percentuale minima specificata di studenti con titolo d'accesso conseguito all'estero.

Si osserva a questo proposito che il tema dell'offerta dei corsi in lingua straniera dev'essere inquadrato nel contesto della sentenza n. 42/2017 della Corte Costituzionale. Questo Consesso suggerisce che sia possibile contemperare la giusta esigenza dell'internazionalizzazione con i principi enunciati dalla Corte e, in particolare, con i principi di "ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza" da essa richiamati, tramite una pluralità di soluzioni, fra cui si citano, a mero titolo di esempio:

- l'offerta da parte dell'Ateneo di corsi in italiano nella stessa classe in cui è erogato il corso in lingua straniera, come già indicato dalla nota ministeriale n. 20860 dell'11 luglio 2018;

- l'affiancamento al curriculum erogato in lingua straniera di un curriculum erogato in lingua italiana;

- l'affiancamento al curriculum in lingua straniera di un curriculum che in un periodo iniziale di lunghezza adeguata (per esempio un semestre) replichi in italiano gli insegnamenti obbligatori dell'altro curriculum offrendo contemporaneamente attività linguistiche che permettano di raggiungere un adeguato livello di conoscenza della lingua, e poi prosegua con attività in comune con il curriculum in lingua straniera;

- per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico che anche "in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari" evidenziata dalla Corte Costituzionale siano offerti prevalentemente in lingua straniera, l'eventuale offerta di un numero congruo di crediti obbligatori (da soli o all'interno di un gruppo di attività formative in alternativa) erogati in italiano e affiancati da attività formative linguistiche che permettano agli studenti di aumentare la propria conoscenza della lingua straniera.

Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene importante che il Ministero emani in tempi brevi una nota interpretativa che dia indicazioni in materia, in modo che gli Atenei sappiano come orizzontarsi nella preparazione dell'offerta formativa 2019/2020, e invita il MIUR a valutare come sostenere e incentivare in maniera diversificata l'offerta in lingua straniera in modo da facilitare l'internazionalizzazione del sistema universitario in coerenza con la valorizzazione della lingua italiana e i principi enunciati dalla Corte Costituzionale.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Consiglio Universitario Nazionale

### Allegato

Il D.M. n.635/2016, relativo alla programmazione triennale 2016-2018, riferendosi agli indicatori per l'accREDITAMENTO dei corsi, ha introdotto (allegato 3) la definizione di corso a "carattere 'internazionale'" nei seguenti termini:

corsi interAteneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;

corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito 12 CFU all'estero;

corsi erogati in lingua straniera;

corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014-2020" Azione Centralizzata Chiave 1.

Il D.M. n.987/2016, che ha aggiornato le modalità e i criteri per l'accREDITAMENTO dei corsi, nell'Allegato A.b) ha identificato come segue "le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'allegato 3 del D.M. n. 635/2016 che possono utilizzare [come docenti di riferimento] una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in Università straniere":

- a) *corsi interAteneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo*: sono corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell'art.3, comma 10, del D.M. n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo;
- b) *corsi erogati in lingua straniera*: ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, in questi corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue:
  - i. per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo di accesso conseguito all'estero;
  - ii. i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche;
- c) *corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014-2020" Azione Centralizzata Chiave 1*: sono corsi di studio L [sic: dovrebbe essere LM] e LMCU selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio, incluse le Lauree, finanziate in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.

Il successivo D.M. n. 935/2017 ha aggiunto un'ulteriore tipologia:

- d) *corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito 12 CFU all'estero*.

Infine, la nota ministeriale 13987 del 12/05/2017 ha stabilito che, pur non rientrando nelle categorie dei corsi che possono utilizzare docenti di riferimento provenienti da Atenei stranieri, le seguenti



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Consiglio Universitario Nazionale

tipologie di corsi hanno “caratteristiche di internazionalità” e quindi possono essere visualizzati come “internazionali” su University:

- a) *corsi con mobilità internazionale strutturata, che pur non raggiungendo le soglie quantitative indicate dal D.M. n.635/16, portino al rilascio del doppio titolo o del titolo multiplo;*
- b) *corsi che seppur totalmente erogati in lingua straniera, non raggiungano almeno il 10% degli studenti iscritti in possesso del titolo d'accesso all'estero.*

LA PRESIDENTE

(Prof.ssa Carla Barbati)